



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria

Classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis

Dipartimento di riferimento

**Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società
DILL**

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.

Il Consiglio ha nominato al proprio interno la Commissione Didattica (cui ha delegato la gestione delle carriere degli studenti), la Commissione Tecnica per il Tirocinio (per la gestione delle pratiche di tirocinio diretto e indiretto e nella predisposizione di progetti di tirocinio condivisi da tutte le figure preposte), la Commissione Programmi (per garantire la corrispondenza tra CFU e carico didattico delle attività didattiche), la Commissione Orari (per la gestione dell'orario del 1° e del 2° semestre) e la Commissione Test d'Accesso (per il coordinamento della prova di ammissione).

Sono stati inoltre indicati: il Vice-Coordinatore, il Delegato Erasmus per la mobilità per studio, il Delegato Erasmus per la mobilità per tirocinio e il Delegato Orientamento e Tutorato.

Art. 4
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.

Art. 5
Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico è subordinata al superamento di un test d'ingresso ad accesso programmato. I contenuti del test d'ingresso sono stabiliti di anno in anno dal Ministero.

Art. 6
Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per essere ammesso alla prova finale del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria lo studente deve aver dimostrato una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, superando la prova "di Ateneo", gestita dal Centro Linguistico e Audiovisivi (CLAV), con l'acquisizione di 2 crediti. Il superamento di tale prova può essere sostituito da certificazioni riconosciute idonee dal CLAV.

Art. 7
Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, sono previsti periodi di tirocinio nella scuola dell'infanzia e primaria.
Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio di ciascun studente sono seguite da docenti della scuola distaccati presso l'Università di Udine, corso di laurea in Scienze della Formazione, a tempo parziale o totale.
3. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate dalla Commissione Tecnica di Tirocinio.

Art. 8

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale del corso di laurea magistrale si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. Il voto di laurea, se l'esame si intenda superato e fatta salva l'autonomia di valutazione della Commissione, di norma prende a riferimento la media ponderata in base ai crediti di tutti gli insegnamenti sostenuti dal candidato, la quale può essere incrementata, una volta sentito il parere del relatore, di un numero di punti compreso tra 0 e 7. I criteri ai quali la Commissione farà riferimento per l'eventuale innalzamento della votazione finale sulla base del lavoro di tesi sono i seguenti: - originalità dell'elaborato e contributi innovativi; - ricchezza delle fonti e correttezza formale; - chiarezza e sicurezza nell'esposizione. Oltre ciò, sentito il giudizio del tutor di tirocinio sulla relazione, la Commissione può decidere di assegnare o meno un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di due punti.
4. Per quanto riguarda i crediti a scelta studenti, è prevista la possibilità di coprire tali crediti iterando un insegnamento con un programma diverso da quello precedentemente seguito dallo studente nel caso in cui l'iterazione sia funzionale all'elaborazione della tesi di laurea. Tale iterazione dovrà essere approvata dal relatore di tesi al momento dell'assegnazione della tesi di laurea. L'approvazione del relatore sarà formalizzata indicando sul modulo di assegnazione il programma dell'insegnamento iterato.
In caso di cambiamento di relatore, l'iterazione dovrà essere nuovamente approvata dal nuovo relatore. Qualora quest'ultimo ritenga che l'iterazione non sia funzionale al lavoro di tesi, l'esame eventualmente già sostenuto verrà riconosciuto tra i crediti sovrannumerari.

Art. 9

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 10

Curricula

1. All'interno del corso di laurea magistrale a ciclo unico gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2. I percorsi formativi specifici del corso, detti *curricula*, sono i seguenti:
 - a 1) Denominazione: Scienze della formazione primaria
 - a 2) obiettivi formativi specifici: formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca, che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria

b 1) Denominazione: Percorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena

b 2) obiettivi formativi specifici: formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca, che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria con approfondimento della lingua slovena

c 1) Denominazione: Percorso per l'insegnamento in lingua e cultura friulana

c 2) obiettivi formativi specifici: formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca, che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria con approfondimento della lingua friulana.

3. Lo studente opera la scelta del curriculum all'inizio dell'anno in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 18 ore dedicate allo studio individuale e/o esercitazioni.

Art. 12

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative (Laboratori), lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 13

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 14

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale a ciclo unico del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
 4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 15
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.